

1903

24 aprile - 5 maggio

SENTENZA
DELLA CORTE D'APPELLO DI AQUILA
NELLA CAUSA TRA
BORBONA E POSTA
PER
LA TENUTA DI VALLEMARE

1993

trascrizione di Roberto Mancini

(dalla copia conservata nell'archivio del Commissariato agli Usi Civici di Roma)

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele 3°
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La R^a Corte d'Appello degli Abruzzi, sezione civile

intervenendo gl'Ill.mi Signori
Casaburi Comm. Vincenzo Primo Presidente
Rossano Cav. Giuseppe
Rossetti Avv. Giovanni Consiglieri
Martini Cav. Giuseppe
Segala Avv. Pietro

ha pronunciata la seguente

Sentenza

nella causa civile, sommaria, in appello

Tra

Il Comune di Borbona in persona del Sindaco Sig. Lopez Cav. Domenico, appellante ed appellato per incidente, rappresentato e difeso dal Procuratore ed Avvocato Romani Cav. Ernesto, Procura 7 Giugno 1890 per Not. Capranica di Borbona

e

Il Comune di Posta appellato ed appellante per incidente, rappresentato dal Procuratore Ciarletta Guido e difeso dall'Avvocato Ciarletta Cav. Angelo diligente - Procura 3 Settembre 1890 per Not. Capranica di Borbona

nonché

L'Amministrazione del Fondo pel Culto (Intendenza di Finanza di Aquila) appellata, rappresentata e difesa dal Procuratore ed Avvocato De Paolis Cav. Antonino. - Delegazione 31 Luglio 1892

Intesa all'udienza del 20 Marzo ultimo la relazione della causa fatta dal Procuratore dell'appellante e la lettura delle seguenti conclusioni con le quali

Il Procuratore Cav. Romani ha chiesto:

Che piaccia alla Corte, senza attendere le avversarie insussistenti deduzioni che l'impugnano

- I. Rigettare l'appello proposto dal Comune di Posta con atto del 5 Agosto 1892 contro la sentenza resa dal Tribunale Civile di Aquila nel 28 Marzo - 1° Aprile dello stesso anno, dichiarare inammissibile, e in ogni caso rigettare, l'appello incidentale proposto dallo stesso Comune con la comparsa conclusionale presentata nell'udienza del 20 Giugno 1899, ed accogliendo invece l'appello proposto dal Comune di Borbona con gli atti del 24 e 28 Luglio 1892, rivocare interamente il capo 2° della detta sentenza, e la parte del capo 5° con la quale è stato commesso ai Periti di procedere anche alle operazioni disposte col detto capo 2°, e riformare il capo 6° e, facendo ciò che i primi giudici far dovevano, dichiarare che sulla Tenuta di Vallemare nessun diritto compete al Comune di Posta; e condannare lo stesso Comune a tutte le spese del giudizio di prima istanza, incluso l'onorario di avvocato, determinando in ogni caso il detto onorario in somma maggiore di quella stabilita dal Tribunale.

II. Condannare il Comune di Posta anche alle spese ed agli onorari di questo giudizio di appello.

III. Subordinatamente, sospesi i provvedimenti sul merito e sulle spese, abilitare innanzi tutto il Comune di Borbona a provare con testimoni da esaminarsi sopra luogo che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo è una contrada totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare e dall'abitato di Laculo, e si distende in giù verso il Velino.

In pari tempo disporre perizia, da eseguirsi dopo l'assunzione della prova testimoniale, nel fine di accertare se veramente la Bandita di Laculo sia contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare, e sia precisamente quella di sopra indicata; ed ordinare al perito di assistere agli esami testimoniali.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.

Il Procuratore Sig. Ciarletta Guido ha chiesto:

Che la Eccellentissima Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione e, ritenuto che la Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare appartiene al territorio di Posta

ritenuto che il Comune di Borbona può esercitarvi soltanto gli usi civici di pascolare, di legnare, di far calcare e carboniere in talune località determinate, e di esigere la corrisposta sui terreni seminatori posseduti dai cittadini di Vallemare, costituenti il così detto Estaglio di Vallemare;

ritenuto che trattandosi di demanio ex feudale, nessun diritto quesito per prescrizione potrebbe mettersi innanzi dal Comune di Borbona;

ritenuto che il trasferimento della Tenuta da Margherita d'Austria alla Casa Farnese avvenne senza la intesa e l'assentimento del Comune di Posta;

ritenuto infine che questo Comune è sempre rimasto nel pieno godimento dei suoi diritti, e li ha sempre continuamente, pubblicamente e pacificamente esercitati;

ritenuto che la prova per testi è frustranea ed oziosa.

Dichiari inammissibile ed in ogni caso rigetti l'appello del Comune di Borbona prodotto con l'atto del 28 Luglio 1892.

Accolga invece l'appello principale del Comune di Posta prodotto con l'atto del 5 Agosto detto anno; nonché l'appello incidentale dello stesso Comune, prodotto con la comparsa conclusionale del 20 Giugno 1899, e rivocando per conseguenza la appellata sentenza nelle parti cui si riferisce il doppio appello del Comune di Posta:

I. Dichiaro inammissibile ed in ogni caso rigetti le domande del Comune di Borbona contenute negli atti di citazione del 21 Febbraio 1852 e 4 Giugno 1886, specialmente quella diretta a far ritenere che l'appellante Comune di Borbona abbia l'utile dominio della Bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare.

II. Ritenga invece e dichiaro che il Comune di Posta abbia continuamente, pacificamente e pubblicamente esercitato tutti i suoi diritti sulla sopradetta Tenuta di Vallemare, faciente parte del suo territorio.

III. Ritenga e dichiaro del pari che il confine della zona promiscua della detta Tenuta per gli usi civici di pascolare e di legnare concessi al Comune di Borbona con gl'istrumenti del 1573 e 1606 sia quello segnato in bleu nella pianta dei periti giudiziari, il quale confine dal punto "F" detto Colle di Collacchio, va in linea retta al punto "L" detto Colle di Gesù o di Cesuria.

IV. Subordinatamente ordini una revisione di perizia, a spese del Comune di Borbona, per rilevare i confini dell'intera Tenuta di Vallemare in conformità degli istrumenti

del 1534, 1535, 1567, 1572, 1573 e 1606, per circoscrivere la parte della Tenuta medesima sulla quale il Comune di Posta concesse ai cittadini di Borbona gli usi civici di pascere, di legnare, far calcare e carboniere con le limitazioni stabilite nei predetti istrumenti del 1573 e 1606; e per determinare infine i terreni seminativi, prativi, lavorativi e sodivi, costituenti l'estaglio di Vallemare, il cui dominio diretto fu ceduto alla Università di Borbona con l'istrumento del 1793.

V. Più subordinatamente e sempre con riserva dei legittimi gravami, dichiarare inammissibile od in ogni caso rigetti la domanda dei danni ed interessi.

VI. In ogni caso condanni il Comune di Borbona ovvero anche la Amministrazione del Fondo Culto alle spese dell'intero giudizio, con gli onorarii di Avvocato.

Il Procuratore Cav. De Paolis ha chiesto:

Che sia della giustizia della Corte di Appello, senz'attendere qualunque contraria deduzione od istanza, ed in ispiega dei provvedimenti riserbati nella precedente sentenza, giudicare come di giustizia sugli appelli rispettivamente interposti dai Comuni di Borbona e di Posta cogli atti dei 24 Luglio e 5 Agosto 1892 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Aquila dei 25 Marzo – 1° Aprile 1892, mantenendo ferma rispetto all'Amministrazione del Fondo pel Culto la dichiarazione di spettanza del dominio diretto sulla Tenuta di Vallemare.

Condannare chi di ragione in favore della medesima alla rivalsa delle spese tutte di secondo grado, compreso il compenso di avvocato.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

Intese da ultimo le ragioni svolte a sostegno delle sopracitate conclusioni.

FATTO

Con atto del 12 Settembre 1868, il Comune di Borbona dichiarò a quello di Posta: che, essendosi dai naturali di Vallemare incontrato opposizione da parte dei naturali di Villa Laculo, nel volere eglino nella primavera del 1851 costruire sul loro territorio una calcara, aveva esso Comune fatto ricorso al Consiglio d'Intendenza, per far dichiarare quel territorio, in tutta la sua estensione, di suo dominio utile, mentre il dominio diretto si apparteneva alla real Casa, e fare in pari tempo stabilire i confini fra il territorio stesso e l'altro di Posta, con apposizione dei termini;

che il detto Consiglio d'Intendenza, respinta la eccezione di incompetenza proposta dal Comune avversario, aveva ordinato l'accesso sopra luogo del perito Bernasconi con un Consigliere provinciale per lo studio dei fatti ed analoga relazione corredata di pianta topografica: tutte cose cui erasi adempiuto ed alle quali erano succedute altre indagini allo stesso fine ordinate;

che però sopravvenuta la legge sul contenzioso amministrativo 20 Marzo 1865, per cui la conoscenza di tali controversie era stata devoluta all'autorità giudiziaria, non sarebbe stato più il caso d'insistere presso l'adito Consiglio d'Intendenza.

E pertanto, col medesimo atto trasse il Comune di Posta davanti il Tribunale di Aquila per le già invocate statuizioni, in base ai titoli esibiti ed ai mezzi istruttori raccolti.

Tale istanza non fu portata a discussione.

Premuroso però il Comune di Borbona di veder risolta la vertenza, ripropose le sue domande con l'atto 4 Giugno 1886; e riesposti i fatti su cennati, e premesso altresì che con istrumento 17 Giugno 1793 (1) la Intendenza Generale degli Stati allodiali Farnesiani aveva ai Priori della università di Borbona concesso in enfiteusi perpetua, per

l'annuo canone di D^l. 86.14 ½, la Tenuta di Vallemare;

che il diritto di Casa Farnese metteva capo a Margherita d'Austria, cui la detta tenuta era stata ceduta dalla feudataria Eleonora Cornesio, al cui padre era pervenuta da oltre due secoli (?) dalla Università di Posta;

che inoltre, dalla prima concessione mai alcun diritto la Università di Posta aveva esercitato ed avrebbe potuto esercitare sulla ripetuta tenuta, già per altro data da Casa Farnese, e sin dal 1751, in affitto ai fratelli Mancini di Vallemare.

E facendo intanto rilevare che, ad onta di tutto questo i naturali di Posta si andavano permettendo d'invadere il territorio non più di loro appartenenza, tornò a citare il ridotto Comune di Posta per sentir dichiarare:

Che i territori della tenuta di Vallemare erano di pertinenza esclusiva di esso Comune di Borbona, come domino utile, che in conseguenza fossero i territori stessi circoscritti, e specialmente fra la Tenuta e il tenimento di Posta, e vi fossero apposti i termini lapidei sulle indicazioni di cui al ricordato strumento 17 Giugno 1793;

che fosse il Comune di Posta condannato a rilasciare quelle zone e parti di Montagna di cui il comune stesso si fosse trovato detentore dopo la apposizione dei termini, ed a risarcire i danni interessi e rivalere le spese.

La sentenza fu con atto del 10 Maggio 1887 denunciata alla Intendenza di Finanza, per la Amministrazione del Fondo pel Culto, succeduta alla Casa Farnese nel dominio diretto della Tenuta.

Portata la causa alla conoscenza del Tribunale, il Comune di Borbona, in appoggio delle sue domande, esibì gl'istrumenti 30 Agosto 1572 – 1° Gennaio 1793 e 17 Giugno 1793 (2) invocando, pria di ogni altro, il richiamo degli atti dall'Archivio Provinciale ed una perizia.

Il Comune di Posta, dal canto suo, produsse gl'istrumenti 22 Gennaio 1535 (3), 31 Agosto 1573 (4) ed 11 Luglio 1606 (5), e concluse perché fossero le predette domande dichiarate inammissibili o per lo meno rigettate,

e si fosse invece dichiarato e riconosciuto il suo diritto nel godimento della proprietà e degli usi di pascere e legnare, giusta i titoli esibiti, e di quelli in ispecie del 1573 e 1606;

e subordinatamente, perché i termini si fossero apposti sulle risultanze dei titoli stessi, e sempre più specialmente in base a quelli del 1573 e 1606.

Il Tribunale, con sentenza del 1-2 Giugno 1887 (6), in contumacia della Intendenza di Finanza, salve lasciando le mutue deduzioni delle parti e riserbando ogni altro provvedimento sul merito, anche in relazione agli usi civici pretesi da Posta, ordinò la trasmissione in Cancelleria dei tipi, documenti ed atti del procedimento amministrativo e dispose la perizia, da eseguirsi dagli Ingegneri Ciarletta, Strina e Filippi, allo scopo:

- a) di verificare se e quali usurpazioni si fossero commesse dal Comune di Posta in pregiudizio di quello di Borbona, e liquidare i danni.
- b) di stabilire i veri confini della proprietà del medesimo Comune di Borbona in quanto alla Tenuta di Vallemare, di apporsi i termini lapidei, e di elevare analoga pianta geometrica.

Espletata la perizia e depositata la relazione col tipo, e richiamata poscia la causa pei provvedimenti riservati, il Comune di Borbona insisté perché

- venisse dichiarato di sua esclusiva pertinenza la tenuta di Vallemare quale domino utile, a norma dell'istrumento di concessione del 17 Giugno 1793, e di non competere su di essa alcun diritto al Comune di Posta;

- d’essere la linea di confine quella accertata e designata in pianta, dai periti,
- e perché venisse disposta la esecuzione della precedente sentenza, sia rapporto ai termini sulla detta linea, da apporsi, e sia in quanto alla constatazione dei danni, con la condanna del comune avversario alle spese.

Il Comune di Posta chiese che il Tribunale:

- 1° dichiarasse inammissibile, ed in ogni caso rigettasse le domande del Comune di Borbona, e specialmente quella diretta a far dichiarare dominio esclusivo del Comune stesso la tenuta di Vallemare;
- 2° che ritenesse invece e dichiarasse che il Comune di Posta aveva il dritto di pascolare e legnare nella bandita di Laculo o Tenuta di Vallemare, per tutta la sua estensione a norma degl’istrumenti 4 Gennaio 1534 (7), 22 Gennaio 1535 (8), 30 Agosto 1572 (9), 31 Agosto 1573 (10), 11 Luglio 1606 (11) e 17 Giugno 1793 (12), e conseguentemente mantenesse il comune concludente nel possesso e godimento dei succennati diritti, anche in linea di domanda riconvenzionale;
- 3° Ritenesse e dichiarasse che il confine tra la predetta tenuta e il territorio di Posta, dalla parte occidentale, era quella segnata in bleu nella pianta fra i punti “F” ed “L”, comeché designata negl’istrumenti 31 Agosto 1573 e 11 Luglio 1606, ed ordinasse su tale linea la apposizione dei termini;
- 4° Subordinatamente ordinasse una revisione di perizia;
- 5° Dichiarasse inammissibile o rigettasse la domanda d’indennizzo per danni;
- 6° Condannasse il Comune di Borbona alle spese.

La Intendenza di Finanza conchiuse perché il Tribunale emettesse le provvidenze che poteva reputar di giustizia sulle domande del Comune di Borbona, purché non pregiudizievoli all’alto dominio spettante, sulla tenuta in contesa, alla Amministrazione da lei rappresentata, rilevando che per lo meno doveva esser ritenuta esatta la linea di confine proposta dai periti in favore del suddetto Comune, in quanto conforme all’istrumento di concessione del 17 Giugno 1793.

Il Tribunale, con sentenza 28 Maggio 1892 (13),

dichiarò che la tenuta di Vallemare a norma della concessione enfiteutica racchiusa nell’istrumento del 17 Giugno 1793, si apparteneva al Comune di Borbona qual domino utile, rimanendo perciò salvi ed impregiudicati i diritti di diretto dominio dello stesso a favore dell’Amministrazione del Fondo pel Culto,

dichiarò che il Comune di Posta aveva il diritto di pascolare e legnare sulla stessa tenuta, a norma degl’istrumenti del Comune stesso succennati, e lo mantenne nel possesso e godimento di quel diritto, ordinando ai periti di delimitare la zona di esercizio del diritto stesso sulla scorta dei ripetuti istrumenti e di quelli segnatamente del 1793 e 1606;

dichiarò che il confine fra la tenuta di Vallemare e la proprietà del comune di Posta era quella stabilita nella pianta dei periti, dispose nel resto la esecuzione della precedente sentenza, condannò il Comune di Posta a tre quarti delle spese, ponendo l’altro quarto a carico del Comune di Borbona.

Da questa sentenza, con atto del 24 Luglio 1892, appellò il Comune di Borbona per quanto con essa era stato dichiarato competere al Comune di Posta il diritto all’uso di pascolare e legnare, ed era stato il Comune medesimo mantenuto nel possesso e godimento di quel diritto, e disposto perizia per la delimitazione della zona dell’esercizio di esso, e per quanto altresì un quarto delle spese era stato messo a suo carico.

Con atto del 28 stesso mese di Luglio appellò anche il Comune di Posta, perché il Tribunale non doveva mettere a suo carico le spese del giudizio, e perché doveva ritene-

re e dichiarare che la linea di confine indicata da esso Comune era quella che rispondeva ai documenti ed alla posizione dei luoghi.

Portati gli appelli alla conoscenza della Corte, il Comune di Posta appellò anche per incidente, sia per essere stata accolta per quanto di ragione le domande del Comune di Borbona e sia per non essersi fatto diritto con quella di esso comune di Posta.

Dopo la sentenza di questa Corte del 4 Luglio 1899 (14) con cui fu ordinato che vari fra gli istrumenti esibiti fossero stampati, e fossero prodotti alcuni documenti, riportata la causa a discussione, i procuratori delle parti proposero le conclusioni più innanzi trascritte.

DRITTO

Attesoché il Comune di Borbona, in appello, e con la comparsa del Giugno 1899 e con quella ultima, ha sostenuto ed insiste nel sostenere che la Tenuta di Vallemare sia territorio totalmente diverso da quello della Bandita di Laculo, invocando per farne la dimostrazione prova testimoniale e perizia.

Attesoché è indubitato che, in tutte le sue istanze e deduzioni, il detto Comune ha fatto sempre parola della Tenuta di Vallemare, e che oggetto del giudizio è stata ed è precisamente quella Tenuta cui, per giunta, si riferiscono gl'istrumenti del 17 Giugno 1793 e del 30 Agosto 1572, in relazione all'altro del 4 Gennaio 1534.

Attesoché la Bandita di Laculo è sorta, nella causa, come la stessa cosa che la Tenuta di Vallemare con la perizia, comunque il rappresentante del Comune di Borbona, come dalle sue deduzioni nel corso delle operazioni di verifica ed inserite nel verbale 18 Maggio 1888 § 14, avesse esplicitamente fatto rilevare che la Bandita di Laculo fosse in altro punto, e sotto la stradella che va verso S. Quirico; rilievo per altro su cui i periti non ebbero a rispondere in termini esaurienti, essendosi essi limitati ad affermare semplicemente nei paragrafi 72 e 120 della loro relazione, che tra Bandita di Laculo e Tenuta di Vallemare non fosse differenza alcuna, e che entrambe indicassero la Tenuta in questione, senza darne alcuna dimostrazione.

Attesoché d'altra parte, della Bandita di Laculo è menzione negl'istrumenti soltanto del 31 Agosto 1573 ed 11 Luglio 1606, coi quali si transigeva tra i due Comuni in ordine ai dritti di pascolo e di legnare e di far carboniere e calcare, e si cedeva a Borbona la ragione di danno dato.

Attesoché quando le cose stessero come il Comune di Borbona, e con tutta insistenza, viene assumendo, la questione sarebbe d'aspetto.

Le istanze in vero del Comune di Posta in ordine ai diritti di pascere e legnare, si fondano sui due istrumenti del 1573 e 1606. Questi istrumenti portano indicazioni non conformi a quelle degli istrumenti del 1572 e 1534 ed a quelle altresì del 1793. Se la Bandita di Laculo, additata dai predetti due primi istrumenti, fosse tutt'altra contrada e non la Tenuta di Vallemare, oggetto unico delle domande del Comune di Borbona e del giudizio, le conseguenze sposterebbero, giacché sulla Bandita di Laculo, niuna pretesa il Comune di Borbona è venuto accampando.

È certo, che la cosa non appare chiara, in base agli atti. Nell'istrumento del 1535 non è menzionata la Tenuta di Vallemare. Nell'istrumento del 30 Agosto 1572, che richiama l'altro del 1534, si dice: «*territorium et pertinentias Villae dirutae Laculi sive « tenutam Vallismarae nunc nuncupatam*». Nell'istrumento di presa di possesso di Margherita d'Austria, del 2 Agosto 1572, è detto: «*Item ingressus fuit realem actualem et*

«*corporalem possessionem tenutae nuncupatae Vallismarae*». Nell'istrumento invece di transazione, e solo alla distanza di un anno dai cennati due rogiti del 1572, si fa parola ed in più punti di Bandita di «*Laculi seu Vallismarae*» ed in quello del 1606, in un punto sono adoperate le stesse parole «*Bandita di Laculo seu di Vallemare*» ed in altro punto, a proposito della cessione della ragione del danno, le altre parole «*nel sopradetto territorio di Laculo, seu di Vallemare*».

La cosa, si ripete, è dubbia. La Corte non potrebbe non darsi conto delle contrarie osservazioni del Comune di Posta. Ma, quando si ha in fatto che la dizione degli istrumenti non è sempre uniforme, e si sostiene che la Bandita sia altra e diversa località, e di ciò si fece esplicito rilievo ai periti senza che costoro vi avessero dato risposta adeguata, e se d'altra parte si rifletta che si versa in causa d'importanza non lieve, negare una istruttoria diretta a fare maggior luce nella controversia non sarebbe corretto, specie quando essa si presenta influente ed è stata formalmente invocata.

La perizia quindi, già per altro non opposta dal Comune di Posta, non potrebbe incontrare ostacolo. E poiché il fatto da accertare è tale per cui molto potrebbe ricavarsi anche da indicazioni specifiche, non potrebbe esser negata neppure la prova per testimoni, già ammissibile per legge, e che logicamente e per tutti quei maggiori dati che essa potesse offrire, deve svolgersi con precedenza rispetto alla perizia.

E qui sarebbe perfino superfluo far rilevare come, essendo un tale accertamento di ordine prevalente nella contestazione, debba soprassedersi da ogni provvedimento che rifletta il merito, che per tanto resta perfettamente impregiudicato.

Se non ché, anche da sua parte e per diversa ragione e sin dalle conclusioni del Giugno 1899, il Comune di Posta ebbe a chiedere altra perizia, non aparendo ad esso rispondente alla località ed ai documenti, che la linea di confine dovesse esser quella ritenuta dai periti e non l'altra additata dal Comune stesso, come dalla pianta da essi periti redatta.

Ed anche in questo, la Corte non potrebbe dissentire.

In primo luogo vi sarebbe la ragione di opportunità, dal momento che nuova perizia è disposta per fatto inerente alla contestazione. In secondo luogo, il Comune stesso di Borbona non fa opposizione, che anzi si rimette alla Corte anche per la possibilità che, data come esso sostiene la diversità della Bandita, intervenisse diversità o spostamento nella linea di confine.

E poi, la quistione effettivamente in sé stessa reclama un più ponderato esame, perché mentre la Tenuta di Vallemare non è stata dai periti circoscritta, come già il Comune di Borbona domandava e il Tribunale disponeva, l'accertamento stesso del confine verso Posta lascia dei dubbi; e per lo meno non su tutto il percorso della linea sarebbe pienamente rassicurante.

I nuovi periti dovranno pertanto tornare a sottoporre a studio tanto più accurato la materia controversa; tornare a valutare atti, titoli e documenti, ed anche in base ai risultati testimoniali, per la parte per cui la prova è disposta, circoscrivere nei suoi confini la Tenuta istessa e questa con precipua esattezza dilimitare verso Posta, in modo da rendersi chiaro quale e quanta fosse la Tenuta, con la specificazione, se così essa dilimitata, debba o meno in tutta la sua estensione andar compresa nella concessione di cui nell'istrumento 17 Giugno 1793.

Attesoché con tali maggiori elementi, e che più interessanti appariscono, potranno rendersi più agevoli le statuizioni sul merito.

Attesoché, disponendosi la seconda perizia nell'interesse dell'uno e dell'altro Co-

mune, è giusto che le relative spese fossero anticipate a parti eguali, da entrambi.
Attesoché, quelle del giudizio possono andar rinviate.

PER TALI MOTIVI

La Corte uditi i procuratori delle parti

Prima di provvedere in merito all'appello prodotto dal Comune di Borbona e su quelli proposti dal Comune di Posta, salve ed impregiudicate lasciando le ragioni di essi Comuni e quelle dell'Amministrazione del Fondo pel Culto.

Ammette il Comune di Borbona a provare con testimoni:

che la contrada avente la denominazione specifica di Bandita di Laculo, è una contrada totalmente distinta dall'altra denominata Tenuta di Vallemare, e precisamente quella contrada la quale trovasi ad Ovest della Tenuta di Vallemare e dall'abitato di Laculo, e si estenda in giù verso il Velino.

La riprova è di diritto e da raccogliersi insieme alla prova, sopra luogo, dal Consigliere estensore della presente, all'uopo delegato.

Ordina in pari tempo nuova perizia.:

- a) per accertare se veramente la Bandita di Laculo sia contrada totalmente distinta dalla Tenuta di Vallemare;
- b) per accertare e designare, nella affermativa, l'altra e distinta contrada denominata Bandita di Laculo;
- c) per determinare, sia nel detto caso che nell'altro di unicità di contrada, la Tenuta di Vallemare, e circoscriverla nei suoi confini, e sempre più specialmente verso il tenimento di Posta, e determinare in conseguenza se, così essa circoscritta e delimitata, sia stata o debba intendersi compresa nella sua totalità ed estensione nella concessione di cui nell'istrumento del 17 Giugno 1793, e nel contrario caso, per qual parte, e questa designare, e dar piena ragione dello avviso.

Saranno per tali accertamenti tenuti presenti gli atti tutti della causa, gli istrumenti allegati, i documenti che potessero ancora esser presentati ed i rilievi ulteriori delle parti.

Sarà bene, in ordine alla più esatta delimitazione della Tenuta di Vallemare col tenimento di Posta, rendere oggetto anche di esame se fra le due linee in contesa l'una e l'altra meglio si coordini allo svolgimento del confine dei beni di S. Quirico verso lo stesso tenimento di Posta.

Ordina che la perizia segua dopo l'assunzione dei testimoni, con obbligo ai periti di assistervi.

Nomina quali periti De Matteis Domenico fu Giovanni, Parrozzani Massimo e Chiarizia Giuseppe di Aquila, che presteranno il giuramento all'inizio degli esami testimoniali nelle mani dello stesso Consigliere estensore all'uopo delegato.

Ordina che la relazione dei periti sia nella Cancelleria di questa Corte depositata fra due mesi dal giuramento, e che tale relazione sia breve, chiara e con semplice riferimento agli atti, ai documenti ed ai rilievi, senza trascriverli. Sarà alla relazione unito un tipo di breve formato, e che con non minore chiarezza dia conto dei punti contestati.

Ordina che le spese della nuova perizia sieno anticipate a parti eguali dal Comune di Borbona e da quello di Posta. Riserba quelle del giudizio.

Così deciso in Camera di Consiglio dalla R^a Corte di Appello di Aquila addì 24 Aprile 1903.

- 1) 2) 3) 4) 5) Esibiti in copia e le registrate già menzionate nella precedente sentenza.
 6) Esente da registro
 7) 8) 9) 10) 11) 12) Esibiti in copia e le registrate già menzionate nella precedente sentenza
 13) Reg. in Aquila addì 4 Aprile 1892 n° 990
 14) Esente da registro.

Firmati - Vin. Casaburi - Eug. Rossano - G. Martini - Giov. Rossetti estensore - P. Segala - Luigi Petroni V. Cancell^e

Pubblicata la presente a norma di legge all'udienza del 5 Maggio 1903

Firmato Il V. Cancelliere = L. Scipioni

La presente copia si rilascia a richiesta del Procuratore Sig. Guido Ciarletta.

Dalla Cancelleria della R^a Corte di Appello di Aquila oggi 23 Giugno 1903

Il V. Cancelliere (firmato illegibile)

L'anno mille novecento tre il giorno ventotto Giugno in Aquila.

Ad istanza del Comune di Posta in persona del suo Sindaco Sig. C. l^(a) Calabrese, proprietario domiciliato e residente nel detto Comune. l^(a) dico Cesare

Io sottoscritto usciere presso la Corte di Appello degli Abruzzi, ove riseggio.

Ho notificato con espressa riserva di legittimi gravami la sopratrascritta copia della sentenza della Corte di Appello degli Abruzzi del 24 Aprile - 5 Maggio 1903, all'Ammini-strazione del Fondo pel Culto, rappresentato in Aquila dall'Intendente di Finanza, affinché ne abbia conoscenza.

Copia della detta sentenza autenticata a norma di legge, con la copia del presente atto da me usciere collazionata e firmata l'ho portata nell'ufficio di esso Sig. Intendente di Finanza consegnandola in mano del Primo Segretario Sig. Tirelli Luigi.

L'importo è

<i>Intimazione ed atto</i>	2:00
<i>Copia di atto e repert^o</i>	30
<i>Totale lire due e centⁱ trenta</i>	2:30

Firmato

Francesco Leopardi Usciere